

Originale



COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 178 IN DATA 11/10/2011

**OGGETTO: PERSONALE DIRIGENTE. RELAZIONI SINDACALI: INDIRIZZI
PER LA DEFINIZIONE DELLE INTESSE ATTUATIVE PER L'ANNO
2011**

L'anno duemilaundici, addì undici del mese di ottobre alle ore 18.15, nella solita sala delle adunanze del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i Signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZE
PELLICINI Avv. Andrea	SINDACO	SI
COMPAGNONI Dr. Franco	VICE-SINDACO	SI
TALDONE Dr. Giuseppe	ASSESSORE	SI
BAROZZI Geom. Alessandro	ASSESSORE	SI
CASTELLI Dott. Piermarcello	ASSESSORE	NO
MIGLIO Alessandra	ASSESSORE	SI
SGARBI Rag. Dario	ASSESSORE	SI
PRESENTI: 6		ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative: IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesco TRAMONTANA.

Il Sindaco Avv. Andrea Pellicini, assume la presidenza e riconosce la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PERSONALE DIRIGENTE. RELAZIONI SINDACALI: INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DELLE INTESE ATTUATIVE PER L'ANNO 2011

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, a mente del quale "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";
- l'articolo 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 54 del d.lgs. n. 150 del 2009, a mente del quale "La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art.45, comma 3.";
- l'articolo 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 54 del d.lgs. n. 150 del 2009, «ribadisce innanzitutto il carattere di "doverosità" della contrattazione integrativa, ma anche la sua "fisiologica" finalizzazione all'obiettivo del conseguimento di "adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici".» (Funzione Pubblica - Circolare 7/2010);
- la Circolare 13 maggio 2010, n. 7 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, avente ad oggetto "Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150", in particolare: "le nuove norme del d.lgs. n. 150 del 2009, chiariscono:
 - a) che e' necessario rispettare il principio di corrispettività ex articolo 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai sensi del quale "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";
 - b) che la contrattazione collettiva integrativa e' tenuta ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, come innovato dall'articolo 57, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 2009. Quest'ultimo, a sua volta, stabilisce che ogni trattamento economico accessorio deve derivare dalla remunerazione della performance individuale; dalla performance organizzativa, con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; dall'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. Si tratta di vincoli, nella gestione delle risorse per i trattamenti accessori, che debbono esplicitamente essere rispettati in sede di contrattazione integrativa;
 - c) che la contrattazione collettiva destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato (articolo 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come novellato dall'articolo 54 del d.lgs. n. 150 del 2009 ed articolo 19, comma 6, di quest'ultimo decreto).» (Funzione Pubblica - Circolare 7/2010).";

ATTESO che in particolare, non è di facile decifrazione, ed ha formato oggetto di dibattito sia in dottrina sia in giurisprudenza, la questione afferente tempi e termini di applicazione della c.d. "Riforma Brunetta";

ATTESO che in ragione di quanto precede vi è la volontà da parte del Comune di Luino di orientare sin d'ora la contrattazione nella direzione della massima selettività e premialità, peraltro nel rispetto di quanto già disposto dall'art.7, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 305 del 23 dicembre 2008, che dettava gli indirizzi in attuazione di quanto disposto dall'art. 3 del CCNL 23 dicembre 1999, integrato dal CCNL 22 febbraio 2006, ed attribuiva al solo Segretario generale la funzione di rappresentante della delegazione trattante di parte pubblica per quanto attiene la contrattazione decentrata per il personale con qualifica dirigenziale;

DATO ATTO che, essendo presenti nell'Ente meno di cinque dirigenti, si rende necessario dare corso alla concertazione in luogo della contrattazione, secondo quanto statuito dall'art. 4, comma 4, del CCNL 23 dicembre 1999, così come novellato dal CCNL 22 febbraio 2006, sulle materie di cui agli articoli 4 nonché alla concertazione sulle materie di cui all'art. 8;

VISTE le disposizioni dei CCNL- Area dirigenza del 2 febbraio e del 3 agosto 2010 per quanto riguarda la determinazione e l'integrazione delle risorse per le retribuzioni di posizione e di risultato del personale dirigente;

PRESA VISIONE del verbale di concertazione per gli anni 2008/10 redatto in data 20 gennaio 2009 e del prospetto redatto dal Responsabile del Servizio Personale di determinazione del fondo teorico relativo all'anno 2011 per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, ammontante a complessivi € 94.048,90;

DATO ATTO che si rende necessario che le parti provvedano entro breve alla concertazione per l'anno 2011;

RITENUTO opportuno, in ragione delle recenti e ripetute severe disposizioni normative in merito al contenimento della spesa per il personale dipendente, che ha comportato la riduzione dei fondi disponibili per numerosi istituti contrattuali e per l'incentivazione, oltre alla riduzione dal 20% al 15% delle quote per la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa, concertata lo scorso 28 luglio, dettare i seguenti indirizzi al Segretario generale:

- limitare l'importo complessivo disponibile per le retribuzioni di posizione e di risultato del personale dirigente a quello già applicato per l'anno 2010, ammontante a complessivi € 87.486,00;
- ridefinire la quota teorica massima per la retribuzione di risultato dal 2,5% al 19% della retribuzione di posizione;
- allineare la definizione delle quote individuali della retribuzione di posizione agli intervenuti mutamenti organizzativi, rinnovando la "pesatura" di tutte le posizioni dirigenziali secondo la metodologia in uso nell'Ente, adottata con atto della Giunta comunale n. 185 del 26 settembre 2006;

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espresso dal Dirigente Responsabile del Settore affari istituzionali, legali e sviluppo organizzativo in ordine alla regolarità tecnica;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI DETTARE i seguenti indirizzi vincolanti per la delegazione trattante di parte pubblica, in punto di concertazione con il personale dirigente per l'anno 2011:

- limitare l'importo complessivo disponibile per le retribuzioni di posizione e di risultato del personale dirigente a quello già applicato per l'anno 2010, ammontante a complessivi € 87.486,00;

▪ ridefinire la quota teorica massima per la retribuzione di risultato dal 25% al 19% della retribuzione di posizione;

▪ allineare la definizione delle quote individuali della retribuzione di posizione agli intervenuti mutamenti organizzativi;

2. DI TRASMETTERE il presente atto alle organizzazioni sindacali in ossequio ai vigenti obblighi informativi.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di non ostacolare la concertazione per l'anno 2011 con il personale dirigente, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

www.Albopretorionline.it 18/10/11



COMUNE DI LUINO

(Provincia di Varese)

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: PERSONALE DIRIGENTE. RELAZIONI SINDACALI: INDIRIZZI
PER LA DEFINIZIONE DELLE INTESE ATTUATIVE PER L'ANNO
2011.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Motivi ed osservazioni:

Luino, lì 11/10/2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PERSONALE**

(Dott. Francesco FACHINI)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Avv. Andrea Pellicini)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco TRAMONTANA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data 18 OTT. 2011 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Luino, lì 18 OTT. 2011

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Dott. Romano NICOLDI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Luino, lì _____

Comune di Luino